



Sent.58/2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai Magistrati

dott. Luciano Calamaro

Presidente

dott. Angelo Bax

Consigliere

dott. Giancarlo Astegiano

Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott.ssa Patrizia Ferrari

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di appello iscritto al n. 54780 del Registro di Ruolo generale, promosso da Sandro Citarei (C.F. CTRSDR58E04L117M), nato a Terni in data 4 maggio 1958, ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Petrarchini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 145,

- **appellante** -

**contro**

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;

- Procura generale della Corte dei conti.

- **appellati** -

**avverso**

la sentenza n. 104/2018 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata in data 20 dicembre 2018.

Visto l'atto di appello di Sandro Citarei, le conclusioni della Procura generale e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 27 gennaio 2021, il relatore, Cons. Giancarlo Astegiano, l'Avv. Fabrizio Petrarchini, per Sandro Citarei, e il Vice Procuratore Generale Giulia De Franciscis.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza della Sezione giurisdizionale Regionale per l'Umbria n. 104, depositata in data 20 dicembre 2018, Sandro Citarei, già amministratore della C.I.A.M. Servizi s.r.l., è stato condannato al pagamento dell'importo di euro 1.513.863,36 in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, euro 2.794.494,20 in favore della Regione Sardegna ed euro 612.212,92 in favore della Regione Umbria, oltre a rivalutazione monetaria interessi e spese di giudizio.

E' stata dichiarata, altresì, la contumacia della C.I.A.M. Servizi s.r.l., in fallimento, e l'inammissibilità dell'atto di citazione della Procura regionale nei suoi confronti.

Dopo aver dichiarato la contumacia di Sandro Citarei, affermato la giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti che avevano percepito indebitamente finanziamenti pubblici, e la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale dell'Umbria, in ragione del compimento nel territorio di riferimento della condotta causalmente prevalente che aveva provocato il danno alla finanza pubblica, il

giudice di primo grado ha esaminato il merito della contestazione della Procura regionale.

Ha accertato l'utilizzo indebito e la distrazione dalla finalità prevista di finanziamenti a carico del bilancio comunitario (F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e di quello nazionale (F.I.T. – Fondo per l'Innovazione Tecnologica e F.C.S. – Fondo per la Competitività e lo Sviluppo), ottenuti dalla C.I.A.M. Servizi s.r.l. negli anni 2006 – 2015 in relazione a otto diverse iniziative progettuali. Ha rilevato che nessuno dei progetti finanziati era stato ultimato e che, anzi, ciascuno di essi era stato realizzato in minima parte rispetto alle indicazioni iniziali, evidenziando la presenza di un *“disegno inteso sostanzialmente a vanificare del tutto gli scopi dei finanziamenti”*, ascrivibile a Sandro Citarei.

2. Sandro Citarei ha proposto appello nei confronti della citata sentenza, notificata in data 14 gennaio 2019, con atto datato 29 maggio 2019, notificato alla Procura generale presso la Corte dei conti e alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale dell'Umbria il 30 maggio 2019. Successivamente, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio è stato depositato nella Segreteria del giudice di appello il 27 giugno 2019.

L'appellante ha articolato le censure nei confronti della sentenza impugnata, formulando i seguenti motivi:

- nullità della sentenza per difetto di notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione;

- difetto di legittimazione passiva. Illogicità e difetto assoluto di

motivazione in relazione all'individuazione dei soggetti autori del presunto illecito;

- violazione dell'art. 67 c.g.c., violazione del principio del giusto processo e difetto di legittimazione;

- violazione dell'art. 15 c.g.c. e conseguente difetto di giurisdizione;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 18 c.g.c. in relazione all'incompetenza territoriale del giudice;

- violazione del principio dell'onere della prova e del principio del "*ne bis in idem*";

- insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito;

- carenza di prova in ordine al danno ed intervenuta prescrizione.

L'appellante ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità della sentenza n. 104 del 2018 per vizi, irritualità e difetto di notifica dell'atto pre-processuale e di quello introduttivo del giudizio e, comunque, per difetto del contraddittorio.

Ha domandato, poi, la declaratoria di inammissibilità dell'azione di responsabilità per difetto di legittimazione passiva e, comunque, per incompetenza territoriale.

Nel merito, ha chiesto di dichiarare l'insussistenza della sua responsabilità e che, in riforma della sentenza impugnata venissero respinte tutte le domande proposte dalla Procura regionale nei suoi confronti, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con atto in data 14 gennaio 2021, la Procura Generale ha rassegnato le conclusioni, chiedendo che venisse dichiarato inammissibile

l'appello e, in subordine, che venisse respinto, con condanna alle spese di giudizio.

In via preliminare, ha rilevato che l'atto di appello era stato notificato alla Procura Generale ed alla Procura regionale in data 30 maggio 2019 mentre la sentenza impugnata era stata notificata a Sandro Citarei in data in data 14 gennaio 2019, con conseguente inammissibilità dell'appello per tardività. A sostegno dell'assunto ha prodotto copia della relazione di notificazione effettuata in data 14 gennaio 2019 dall'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Terni a Sandro Citarei *"a mani di Citarei Giorgio figlio t.q. capace e convivente in busta chiusa"*.

Ha contestato, poi, la fondatezza di ciascuno dei motivi di ricorso.

4. All'odierna udienza, udita la relazione, l'avv. Fabrizio Petrarchini ha contestato la eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla Procura generale ed ha prodotto una busta bianca indirizzata a Giorgio Citarei, figlio di Sandro Citarei, contenente l'originale della sentenza impugnata notificata il 14 gennaio 2019 a quest'ultimo. Ha affermato che a Sandro Citarei non era stata consegnata la busta, indirizzata al figlio, e che, quindi, l'appellante aveva avuto notizia della sentenza solo a seguito della notifica in forma esecutiva effettuata in data 2 aprile 2019, con conseguente tempestività dell'appello proposto in data 30 maggio 2019. Ha illustrato, poi, i motivi di ricorso, ribadendo, in particolare, la carenza di prova in ordine alla sussistenza della responsabilità amministrativa, fondata unicamente su alcuni atti di un processo penale non ancora giunto

alla fase dibattimentale.

Il Vice Procuratore Generale, Cons. Giulia De Franciscis, ha confermato l'eccezione di inammissibilità dell'appello, osservando che il documento prodotto da Sandro Citarei in udienza non era idoneo a superare il predetto rilievo perché si trattava di una semplice busta bianca con l'annotazione del nome "Giorgio Citarei" nella quale era inserita la sentenza con la relazione di notifica a "Sandro Citarei" datata 14 gennaio 2019. Nel merito ha confermato le conclusioni, illustrando la documentazione acquisita al giudizio in relazione a ciascuno dei progetti contestati.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

#### **MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Con sentenza della Sezione giurisdizionale Regionale per l'Umbria n. 104, depositata in data 20 dicembre 2018, Sandro Citarei, già amministratore della C.I.A.M. Servizi s.r.l., è stato condannato al pagamento dell'importo di euro 1.513.863,36 in favore del Ministero per lo Sviluppo Economico, euro 2.794.494,20 in favore della Regione Sardegna ed euro 612.212,92 in favore della Regione Umbria, oltre a rivalutazione monetaria interessi e spese di giudizio.

La sentenza è stata appellata unicamente da Sandro Citarei.

**2.** L'appello è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

L'appello dinanzi al giudice contabile deve essere proposto con atto di citazione, da notificarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado (art. 190 e art. 178, comma 1 e 2, Codice di giustizia contabile). La decorrenza

del termine è stabilita dalla notificazione della sentenza nei luoghi indicati negli artt. 285 e 170 c.p.c. e 93, comma 8 c.g.c., vale a dire presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, presso il domicilio eletto ovvero, ancora, presso la residenza in caso di contumacia nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di impugnazione.

Orbene, nel caso di specie, Sandro Citarei non si era costituito in giudizio in primo grado e la sentenza n. 104/2018, impugnata in questa sede con atto notificato alla Procura regionale ed alla Procura generale in data 30 maggio 2019, era stata regolarmente notificata il 14 gennaio 2019 presso la sua residenza in Narni, via Flaminia Ternana n. 464 e la copia dell'atto era stata ritirata da Giorgio Citarei, figlio dell'appellante, come attestato dall'Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio U.N.E.P. presso il Tribunale di Terni. Peraltro, la circostanza è stata confermata dallo stesso appellante che nel corso dell'udienza odierna, per il tramite del suo legale, ha prodotto una busta bianca contenente l'atto notificato il 14 gennaio 2019. La circostanza, addotta dall'appellante, che l'atto sarebbe stato contenuto in una busta bianca chiusa sulla quale era apposto il nome del figlio Giorgio e, pertanto, non ne sarebbe stata presa visione è del tutto irrilevante ed ininfluyente. A parte la considerazione che non vi è alcuna prova che la busta non sia stata tempestivamente aperta, la relata di notificazione della sentenza ad opera dell'Ufficiale giudiziario competente fa piena prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, a meno che non sia stata accertata la falsità delle operazioni

effettuate dall'Ufficiale giudiziario mediante la proposizione di querela di falso, come per ogni altro atto pubblico. Pertanto, se l'appellante intendeva contestare la veridicità dell'avvenuta consegna dell'atto al figlio "Giorgio Citarei", convivente, avrebbe dovuto proporre querela di falso, circostanza che non si è verificata.

La notificazione della sentenza è stata effettuata validamente il 14 gennaio 2019 e la proposizione dell'appello è avvenuta solamente con la citazione notificata il 30 maggio 2019, dopo che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 178 c.g.c. era già spirato, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

**3.** In conclusione, il Collegio dichiara inammissibile l'appello proposto da Sandro Citarei.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello iscritto al n. R.G. 54780, proposto da Sandro Citarei nei confronti della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 104/2018, depositata in data 20 dicembre 2018.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 128,00.(dicasi euro Centoventotto,00)

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021.

**L'ESTENSORE****IL PRESIDENTE**

F.to Giancarlo Astegiano

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 26-02-2021

Il Dirigente

F.to Salvatore Antonio Sardella